

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna Sezione
I

nelle persone dei Signori:
CALOGERO PISCITELLO Presidente
ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore
SERGIO FINA Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex articolo 9 legge 205/2000
nella Camera di Consiglio del 24 Aprile 2008

Visto il ricorso 351/2008 proposto da:

DRUTA ELEONORA
rappresentato e difeso da: GIULIANELLI AVV. SONIA con domicilio eletto
in BOLOGNA VIA RIZZOLI 1/2 presso VECCHI AVV. ALESSANDRA

contro

PREFETTURA DI RIMINI
e
QUESTURA DI RIMINI

rappresentati e difesi da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in
BOLOGNA VIA RENI 4
presso la sua sede

MINISTERO DELL'INTERNO
non costituito in giudizio

per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione

del provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Rimini in data
26 novembre 2007 e notificato il 24 gennaio 2008, con cui si decreta il
rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento del
Questore di Rimini 14 giugno 2007 di rifiuto del rinnovo del permesso di
soggiorno di cui la cittadina moldava ricorrente era titolare;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intime Amministrazioni;

Uditi nella camera di consiglio del 24 aprile 2008, relatore il Cons.
Rosaria Trizzino, gli avvocati delle parti, come specificato nel verbale
di udienza, anche in ordine all'eventualità dell'adozione di decisione in
forma semplificata;

Visti gli articoli 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come
modificati dalla legge 21 luglio 2000 n. 205;

Fatto e Diritto

1. - Il ricorso è rivolto avverso il provvedimento del Prefetto di Rimini in data 27 novembre 2007, con cui si è respinto il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui la ricorrente era titolare in quanto coniugata a cittadino italiano.

1.1 - Il Prefetto - richiamando la nota 9 ottobre 2007 con cui la Questura di Rimini ha espresso parere contrario sul ricorso gerarchico in quanto

"la straniera non è più in possesso dei requisiti per potersi trattenere legalmente sul territorio nazionale: non è più convivente infatti con il coniuge di nazionalità italiana; a suo carico sussistono due provvedimenti di espulsione e una sentenza di condanna per associazione a delinquere finalizzata al reclutamento introduzione clandestina nello Stato italiano, induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, ancorchè derubricata a semplice partecipazione" - ha ritenuto di dover respingere il ricorso gerarchico in quanto la decisione dell'Amministrazione in merito al rifiuto del rinnovo del permesso non si fonda solo sulla mera circostanza dell'esistenza di pregressi procedimenti penali o espulsivi, ma deriva dalla valutazione complessiva della condotta posta in essere dalla cittadina straniera che configura un comportamento di oggettiva gravità e si connota come indice soggettivo di pericolosità tale da non consentire il conseguimento di un titolo di soggiorno né di mantenerlo qualora fosse stato ottenuto in precedenza.

1.2 - A sostegno del gravame la ricorrente deduce:

Carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa in relazione alla mancanza di argomentazioni sui motivi posti a sostegno del ricorso gerarchico;

Carenza di motivazione, violazione di legge, nullità dell'atto e violazione del diritto di difesa con specifico riferimento all'indicazione dell'Autorità cui ricorrere contenuta tanto nel decreto del Questore quanto del diniego di ricorso gerarchico;

Violazione di legge ed erronea rappresentazione dei fatti, arbitrarietà, omessa ponderazione degli interessi incisi;

Violazione ed erronea applicazione dell'articolo 5 del d.lgs n. 286 del 1998, come modificato dal d.lgs n. 5 del 2007;

Violazione di legge per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di diniego del permesso di soggiorno dopo la modifica del titolo per cui si chiedeva il rinnovo (da motivi di famiglia a motivi di lavoro subordinato).

2. - Va innanzitutto ritenuta la fondatezza del primo motivo con cui si deduce la carenza di motivazione in relazione alle considerazioni poste a base del ricorso gerarchico.

Ed invero, come risulta *ictu oculi* evidente, l'impugnato provvedimento non contiene alcun riferimento ai motivi che sostengono il ricorso gerarchico, né tanto meno una sufficiente esplicazione delle ragioni poste a base del rigetto del ricorso gerarchico.

3 - Parimenti fondate e meritevoli di accoglimento sono le censure dedotte con il terzo e quarto motivo, che possono essere esaminate congiuntamente.

3.1 - Al riguardo, in punto di fatto e sulla base della documentazione in atti va precisato che la cittadina moldava ricorrente:

dal 10 agosto 2001 (da quando è entrata in Italia con visto di ingresso per lavoro subordinato) e fino al 31 luglio 2003 è stata titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato dal Questore di Rimini;

dal 1 agosto 2003, avendo contratto matrimonio con un cittadino italiano, le è stato rilasciato permesso di soggiorno per motivi di famiglia;

ha conseguito la qualifica di operatore regionale socio sanitario (v. certificato rilasciato dalla Provincia di Rimini il 29 settembre 2002) e in tale qualità dal 3 febbraio 2003 ha lavorato, senza soluzione di continuità, dapprima presso la Coop. Pronta Assistenza Servizi Sociali e quindi presso la R.S.A. Sole Srl, dove tuttora lavora;

anche dopo il matrimonio, ha mantenuto la propria residenza nella città Rimini, sede della sua attività lavorativa, mentre il marito ha continuato a risiedere a Monte Porzio (PU);

ottenuto il nulla osta per il ricongiungimento familiare con il figlio Eugenio Comanenco, dal 6 gennaio 2006 convive il figlio che attualmente frequenta l'Istituto per i Servizi Alberghieri "S.P.Malatesta" di Rimini;

con provvedimento in data 14 giugno 2007 il Questore di Rimini, cui la ricorrente aveva presentato istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia scaduto il 12 settembre 2006, ne ha rifiutato il rinnovo richiamando le circostanze ostative elencate nel parere contrario espresso sul ricorso gerarchico qui impugnato;

inoltre, il Questore di Rimini ha ritenuto che, a causa dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti della ricorrente, non siano suscettibili di positivo accoglimento le argomentazioni contenute nella memoria depositata dal difensore della ricorrente per sostenere l'inserimento socio-economico (ritenuto effettivamente riscontrabile) suo e del figlio e per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno non più per motivi familiari, ma per motivi di lavoro subordinato.

3.2 - Da quanto sopra emerge dunque incontestabilmente - lo stesso Questore di Rimini lo ha ritenuto effettivamente riscontrabile - che il comportamento tenuto dalla ricorrente dal momento del suo ingresso "regolare" in Italia dimostra il suo inserimento socio-economico nel tessuto sociale del territorio in cui vive e, come tale, non è censurabile; né, soprattutto, consente di formulare nei suoi confronti quel giudizio di pericolosità sociale ritenuto dal Prefetto fondamentale e determinante per la reiezione del ricorso gerarchico.

A ciò aggiungasi che, dopo le modifiche introdotte al TU sull'immigrazione con i decreti legislativi 8 gennaio 2007 n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/ CE relativa allo status di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) e n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86//CE relativa al ricongiungimento familiare), alla ricorrente potrebbe essere rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del TU citato, proprio in considerazione della durata del soggiorno, dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo.

Ed invero, l'ultimo capoverso del quarto comma dell'articolo 9 citato, esclude che in presenza di un radicato inserimento nel tessuto sociale e lavorativo il Questore possa emanare un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno come automatica conseguenza di elementi ostativi risalenti nel tempo.

3.3 - In merito alla situazione familiare va inoltre rilevato che non può costituire ragione valida di diniego la sua separazione dal marito e la cessazione della convivenza, atteso che si tratta di condizioni del tutto ininfluenti sulla situazione lavorativa, alloggiativa della ricorrente.

3.4. - Va invece positivamente considerato che la Druta ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare con il figlio e che, in base al comma 5 dell'articolo 5 del d.lgs n. 286 del 1998, si deve tener conto della natura e dell'effettività del vincolo familiare.

3.5 - Sulla base delle suesposte considerazioni deve conclusivamente ritenersi che l'impugnato provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il mancato rilascio del permesso di soggiorno, incorra nelle censure di violazione di legge ed eccesso di potere esaminate.

4. - Il ricorso va dunque accolto e per l'effetto l'impugnato provvedimento deve essere annullato, restando assorbite le censure non espressamente esaminate e fatti salvi i provvedimenti che potranno essere assunti dal Questore di Rimini.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna, Bologna Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, il 24 aprile 2008.

Presidente f.to Calogero Piscitello

Cons. Rel. est. F.to Rosaria Trizzino

Depositata in Segreteria in data 6.6.2008
Bologna, il 6.6.2008

Il Segretario
f.to Luciana Berenga